

# **REGOLAMENTO E TARIFFA**

**per il servizio**

**di raccolta della spazzatura**

## **I. PRESCRIZIONI GENERALI**

Art. 1

La raccolta e la distribuzione dei rifiuti domestici sul territorio comunale avvengono sotto controllo delle Autorità Comunali.

Art. 2

La consegna delle spazzature è obbligatoria per i proprietari di immobili adibiti ad abitazioni private, esercizi pubblici, alberghi, negozi, laboratori, magazzini, uffici, aziende commerciali, industrie, case di vacanza, e tutte le economie domestiche.

La trasformazione in concime di residui di giardino deve avvenire in ossequio alle norme riguardanti l'igiene del suolo e dell'abitato.

## **II. GENERE DI RACCOLTA DELLE SPAZZATURE**

Art. 3

La raccolta delle spazzature è distinta in:

- raccolta normale;
- raccolta straordinaria.

### III. RACCOLTA NORMALE DELLE SPAZZATURE

#### Art. 4

Il servizio normale delle spazzature comprende la raccolta di tutti i rifiuti provenienti da economie domestiche.

#### Art. 5

Gli esercizi pubblici, gli alberghi, le aziende commerciali e le industrie, i negozi, le botteghe, i laboratori, i magazzini, gli uffici, possono anche consegnare un maggior quantitativo di rifiuti. Rimane applicabile l'Art. 9.

#### Art. 6

I sacchi ammessi sono quelli in plastica di colore grigio cenere con la dicitura "sacco per rifiuti" e quelli in carta idonei con medesima dicitura.

- Devono essere esposti per la raccolta, ben legati, senza rotture e disposti in modo ordinato e decoroso.
- Possono contenere solo rifiuti che non provochino pericoli d'incendio o di rottura. L'ammissione di altri modelli, corrispondenti per qualità e forma a quelli della presente ordinanza, sarà autorizzata previo esame degli stessi da parte del Municipio.
- E' autorizzata la posa di contenitori (containers) a condizione che non intralcino la circolazione pedonale.
- L'esposizione dei rifiuti deve avvenire il giorno della raccolta degli stessi al massimo 2 ore prima del passaggio dell'automezzo. E' severamente vietata l'esposizione anticipata.

#### Art. 7

Sono considerati in genere rifiuti da raccogliere:

- residui di cucina, scopature, cocci di vetro, di terraglie, di metallo, ed in genere, immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione e delle aziende commerciali (esercizi pubblici, alberghi, negozi, botteghe, laboratori, magazzini, uffici);
- cartoni, questi ultimi sminuzzati, stracci, residui provenienti dalle industrie, carte od altri materiali purché deposti in pacchi ben compressi e ben legati, o in container;
- scatolame.

Sono esclusi dalla raccolta normale il materiale di demolizione, sassi, ferraglia, terra, concime, neve, merci avariate, oggetti particolarmente ingombranti, detriti provenienti da giardini ed orti, come pure interiora di animali macellati.

E' vietato immettere nei sacchi ceneri ancora calde, elementi liquidi, residui di idrocarburi e gli olii esausti.

I resti di macellazione, i cadaveri, i confiscati e i simili devono essere consegnati all'apposito servizio cantonale.

La distribuzione dei rifiuti mediante incenerimento per combustione è vietata in tutto il territorio del Comune.

## **IV. RACCOLTA STRAORDINARIA**

### **Art. 8**

Nel Comune potranno effettuarsi a giudizio del Municipio, che emanerà tempestivamente gli avvisi e le disposizioni del caso, raccolte straordinarie di rifiuti domestici ingombranti.

La raccolta straordinaria riguarda quegli oggetti domestici ingombranti che non possono normalmente essere contenuti nei sacchi, ma che tuttavia non siano di eccezionale peso e volume.

Vengono considerati rifiuti domestici ingombranti, ad esempio, sedie, tavolini, giocattoli, cassette, scatoloni, materiale ferroso (a titolo orientativo: cucine economiche o a gas, boiler, ecc.).

I materiali presentati per la raccolta saranno da disporre in modo ordinato, senza causare intralcio ai pedoni o agli automezzi e possibilmente legati o contenuti in recipienti (cassette, cesti, sacchi, ecc.) i quali non saranno restituiti.

#### **Non saranno ritirati:**

- materiale di demolizione (calcinacci, terra, sassi, ecc.):
- recipienti contenenti liquidi o materiale facilmente infiammabile.

## **V. METODI DI RACCOLTA**

### **Art. 9**

I sacchi verranno esposti all'entrata della proprietà o in prossimità delle stesse o nei centri di raccolta prestabiliti, al mattino del giorno di raccolta.

### **Art. 10**

L'autocarro del servizio farà il giro di raccolta nelle ore e nei giorni stabiliti resi noti al pubblico.

Per case isolate o gruppi di case particolarmente ubicati, il servizio potrà essere ridotto o eseguito solo in base ad accordi speciali.

## **VI. DIVIETI E DISPOSIZIONI D'ORDINE**

### **Art. 11**

E' proibito vuotare le spazzature e scaricare le immondizie sul terreno pubblico e privato, nei riali, nelle cunette, e nelle bocchette stradali, nonché nei cestini dei rifiuti.

Non sarà tollerato che i privati procedano alla scopatura dei marciapiedi o delle strade davanti ai loro stabili senza raccogliere ed esportare le immondizie.

E' proibito usufruire dei terreni privati per la creazione di immondezzai o per il deposito di rifiuti di qualsiasi genere. Su tutto il territorio è vietato il deposito di sostanze chimiche o di residuati di idrocarburi liquidi e simili.

## **VII. TASSE E FATTURAZIONI**

## Art. 12<sup>1</sup>

I proprietari, i locatori o i locatari di immobili nonché i titolari di esercizi pubblici, di negozi ed in genere di aziende commerciali sono soggetti all'obbligo di corrispondere le tasse per il servizio di raccolta delle spazzature conformemente al tariffario allegato.

### Tariffario

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa</b>
Persone che ricevono la prestazione complementare	esenti
Persone sole	Fr. 70.--
Nucleo familiare	Fr. 140.--
Case e/o appartamenti di vacanza	Fr. 140.--
Uffici privati di ogni genere	Fr. 150.--
Uffici con economia domestica a Besazio	Fr. 75.--
Studi Medici	Fr. 200.--
Magazzini e diversi	Fr. 200.--
Caffè, Bar, Ristoranti	Fr. 250.--
Officine, Laboratori	Fr. 300.--
Negozi di ogni genere	Fr. 350.--
Distributori di benzina	Fr. 400.--
Fabbriche:	
Tassa base	Fr. 500.--
Per container	Fr. 800.--

La tassa rifiuti è fissata per ordinanza dal Municipio, tenuto conto dell'adempimento dei costi del succitato servizio ritenuto, comunque, che a partire dell'entrata in vigore del nuovo tariffario saranno applicati gli importi minimi.

Il tariffario succitato verrà calcolato tenendo conto che solo la quota-parte del 55 % del costo del servizio di raccolta dei rifiuti e deposito - fatto riferimento al costo relativo all'anno 1996 - sarà prelevata per il tramite dell'apposita tassa.

L'eventuale adeguamento annuale di quest'ultima seguirà per ordinanza municipale.

L'entrata in vigore della modifica è fissata con il 1. gennaio 1998.

## Art. 13

L'incasso della tassa verrà effettuato una volta l'anno, e in caso di trasferimento di domicilio la tassa sarà percepita in dodicesimi. In caso di trapasso immobiliare nel primo semestre, il proprietario precedente potrà chiedere la divisione della tassa in due rate semestrali, la prima a suo carico e la seconda a carico del nuovo proprietario.

Nel caso di trapasso immobiliare nel secondo semestre, la tassa dovrà essere versata per intero dal precedente proprietario.

1)Modifica del 15.12.97, ratifica 10.2.98

## Art. 14

Le tasse dovranno essere pagate entro 30 giorni dall'emissione, in caso di mancato pagamento entro detto termine, il Municipio procederà all'incasso in via esecutiva, prelevando l'interesse legale del 5 %.

Art. 15

Il Municipio emanerà in aggiunta al presente regolamento, le tariffe per il servizio di raccolta delle spazzature.

## VIII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 16

Infrazioni al presente regolamento sono passabili di multa sino a Fr. 500.-.  
Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento di danni oltre che la denuncia ai Dipartimenti competenti nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantonali in materia.  
Al Municipio è riservato il diritto, per circostanze speciali, di emanare prescrizioni in parziale deroga od in aggiunta a quelle del presente regolamento, riservate le disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia di protezione delle acque e dell'aria.  
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso conformemente alla procedura stabilita dalla L.O.C.

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore, previa approvazione dell'Assemblea Comunale e del Consiglio di Stato.

Art. 18

La tassa sarà prelevata a partire dal 1. gennaio 1973.  
Il Municipio ha facoltà di abrogare queste imposte in casi speciali, ad esempio per le persone meno abbienti.  
Sono riservati i diritti dei terzi.

Per il Municipio di Besazio:

Il Sindaco:  
**Ceppi Pietro**

Il Segretario:  
**Galli Felice**

Il Presidente della Commissione:  
**Ceppi Pietro**

Per l'Assemblea Comunale:

Il Presidente:  
**Caviezol Giulio**

Il Segretario:  
**Galli Felice**